

Codice A1419A

D.D. 24 febbraio 2022, n. 316

Associazione "Croce Blu Italia Onlus" con sede in Biella. Diniego di iscrizione delle modifiche statutarie nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private.



ATTO DD 316/A1419A/2022

DEL 24/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: Associazione "Croce Blu Italia Onlus" con sede in Biella. Diniego di iscrizione delle modifiche statutarie nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private.

Premesso che:

l'Associazione "Croce Blu Italia Onlus", con sede in Biella, via Santa Maria di Campagnate n. 26, C.F. 90039070025, ha presentato istanza, acquisita al prot. n. 12695 del 10/02/2021, al fine di ottenere l'annotazione di modifiche statutarie presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

l'Associazione medesima risulta essere stata iscritta in data 17/11/2015 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 1221;

vista la nota prot. n. 39928 dell'11/11/2021 nella quale si chiedeva la modifica di alcuni articoli dello statuto e l'integrazione di documenti afferenti l'organo amministrativo;

visto la comunicazione acquisita al prot. n. 41572 del 23/11/2021 pervenuta dal Notaio competente, con la quale vengono fatti alcuni rilievi circa le variazioni richieste in quanto, secondo lo stesso Notaio, funzionali esclusivamente all'iscrizione al RUNTS e sulle quali pertanto il Registro delle Persone giuridiche private non ha competenza;

vista la nota prot. n. 45515 del 23/12/2021 con la quale, prendendo atto di quanto precisato dal Notaio, si rileva che il D.lgs 117/2017 non deroga le disposizioni del codice civile in relazione a quanto previsto nell'art. 11 dello statuto dell'Ente che pertanto deve essere modificato, sollecitando altresì l'invio della documentazione mancante relativa alla variazione dell'organo di amministrazione;

visto il mancato riscontro e la comunicazione di preavviso di diniego prot. n. 4886 del 09/02/2022, inviata a mezzo PEC, nella quale si assegnavano ulteriori 10 giorni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 per presentare i chiarimenti e le integrazioni richieste;

considerato che l'Associazione a tutt'oggi non ha provveduto a fornire alcun riscontro alla nota sopra richiamata;

vista l'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale;

ritenuto pertanto di procedere all'adozione del provvedimento di diniego di iscrizione al Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

DETERMINA

- di non iscrivere al Registro Regionale delle Persone Giuridiche, per le motivazioni individuate in premessa, le modifiche statutarie approvate dall'Associazione "Croce Blu Italia Onlus", con sede

legale nel Comune di Biella.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio